



Spett.le **Ministero della Cultura**

**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza**

Via San Michele 22 – 00153 Roma

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

PEC: va@pec.mite.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica

Commissione tecnica PNRR-PNIEC

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID:7848] Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "Pescarella". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 D. Lgs. 152/2006. Proponente: Ambra Solare 12 S.r.l..

Riscontro Vs. nota Prot. 0001639-P del 19/07/2022.

Egregi Signori,

riscontriamo la Vs. nota indicata in oggetto con la quale in riferimento al progetto ID 7848 ci avete formulato richiesta di integrazione documentale ex Art. 24 D. Lgs. 152/2006 al fine di evidenziare quanto segue.

Premesso che:

- In data 20/12/2021 la scrivente società ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- Con nota Prot. 0066869 del 27/05/2022 la Divisione V del MITE ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni interessate, incluso il Ministero della Cultura in indirizzo, la procedibilità dell'istanza, precisando, altresì, che *"dalla data della presente comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo"*;



- Pertanto, eventuali osservazioni/richieste da parte degli enti ed Amministrazioni interessate relative al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale *de quo* sarebbero dovute pervenire entro il termine perentorio del 26/06/2022;

ciò premesso,

la Vs. richiesta di integrazioni del 19/07/2022 giunge assolutamente tardiva rispetto alle tempistiche perentorie prescritte dall'Art. 24, comma 3 e comma 4, D. Lgs. 152/2006, pertanto, è a tutti gli effetti irricevibile. La medesima, inoltre, non prevede alcun termine entro il quale la scrivente deve procedere alla trasmissione delle integrazioni.

In aggiunta a quanto sopra, evidenziamo che il progetto "PESCARELLA" non ricade in aree vincolate *ex lege*, pertanto, ai sensi della normativa vigente (Art. 12 D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 e Art. 22 D. Lgs. 199/2021), il parere del Ministero della Cultura non è vincolante.

Chiariti tali aspetti e chiarito il ruolo del Vs. Ministero nell'ambito del procedimento ID 7848, per spirito di massima collaborazione, compatibilmente con gli elementi progettuali già agli atti, trasmettiamo, unitamente alla presente, documento, composto da n. 26 pagine inclusa la presente, contenente le ns. risposte ad ogni vs. singola richiesta.

Alleghiamo inoltre:

- Archeologica_Preventiva_D_Rev.1;
- A.4.1 CARTA DELL'UTILIZZO DEL SUOLO_Rev.1;
- A.4.2 CARTA DELLA VISIBILITA'_Rev.1;
- A.4.3 CARTA DEI VINCOLI E DEI SITI NOTI DA BIBLIOGRAFIA E ARCHIVIO_Rev.1;
- A.4.4 CARTA DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO_Rev.1;
- All. A – Evidenza della richiesta di perfezionamento dell'accordo previsto dal comma 8 art. 25 del D.Lgs. 50/2016
Soprintendenza.

La presente è inviata per opportuna conoscenza al Ministero della Transizione Ecologica affinché ne prenda atto e proceda tempestivamente con gli adempimenti di sua competenza considerato che il progetto in questione è soggetto alle tempistiche perentorie di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006 e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta, con precedenza ai sensi dell'Art. 8, comma 1, D. Lgs. 152/2006, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Roma lì, 01/08/2022

Ambra Solare 12 Srl

CHIARIMENTI

1. Aspetti paesaggistici

Richiesta di chiarimento:

- Nella Relazione paesaggistica il proponente, a valle dell'analisi vincolistica, dichiara l'assenza di interferenze dirette dell'intervento con aree dichiarate di notevole interesse pubblico o con aree vincolate ape legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Vengono altresì evidenziate le interferenze del percorso del cavidotto con i beni paesaggistici e culturali: il tratturo Tolve - Gravina tutelato ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 con DM 22.12.1983, e riconosciuto dal PPTR quale Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) -Testimonianza della stratificazione insediativa - area appartenente alla rete dei tratturi; l'alveo del Torrente Pentecchia, riconosciuto come acqua pubblica, e tutelato ai sensi della dell'art. 142 co. 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004; Ulteriori Contesti Paesaggistici quali l'area di rispetto di alcune segnalazioni architettoniche (Masseria Pascarella, jazzo Santa Teresa, Masseria Zingariello) e i "versanti". Nell'area vasta in esame sono presente beni culturali quali: il complesso di Masseria Recupa di Scardinale, tutelato ai sensi DDR 14.09.2012; la Masseria Pascarella tutelata ape legis ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, di proprietà della Regione Puglia per la quale è in corso la procedura di Verifica dell'Interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004. Si deve però rilevare che l'impianto proposto (in particolare il Campo A) è localizzato in prossimità del confine della Regione Basilicata e che nella Relazione paesaggistica non è stata effettuata un'analisi della situazione vincolistica e degli impatti potenziali indiretti sul patrimonio culturale ricompreso nell'ambito distanziale considerato ricadente in tale regione (Comune di Irsina (MT), vincolo decretato ai sensi del l'art. 136 del D. lgs. 42/2004, con DDR del 07/03/2011). Si chiede, pertanto, di integrare la Relazione paesaggistica, il SIA e la Sintesi non tecnica con l'analisi del patrimonio culturale presente nell'area vasta di riferimento, ricadente nel territorio lucano e con l'analisi degli impatti potenziali indiretti del progetto proposto sul predetto patrimonio culturale e sul paesaggio.*

Chiarimento

Per come correttamente rilevato le opere costituenti il progetto "Pescarella" sono interamente ubicate nel territorio regionale Pugliese, senza interferire direttamente con il territorio Lucano con nessuna delle opere in esso contenuta.

Le interferenze indirette in termini di potenziali impatti sul patrimonio culturale relativo alla porzione del territorio regionale Lucano confinante, sono pertanto rappresentate esclusivamente da potenziali impatti dovuti alla correlazione visiva dal contesto vincolato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04, istituito con DDR 07.03.2011 e relativo all'intero territorio comunale di Irsina (MT). La presenza dell'area vincolata è stata

richiamata al paragrafo A.1.b.1 della relazione paesaggistica allegata al progetto definitivo (cod. Elab. *Relazione_Paesaggistica.pdf*) ed approfondita producendo i fotoinserimenti denominati 1, 2 e 4 finalizzati alla dimostrazione dell'effetto percettivo dalla principale strada di comunicazione, posta nel territorio di Irsina vincolato e rappresentata dalla strada statale SS 655 che costeggia l'area impianto lato ovest (cfr. rif. *Fotoinserimenti_Rev.1*).

Oltre ai punti posti lungo la statale SS 655, nell'areale di impatto potenziale definito dal buffer di influenza e ricadente all'interno del territorio vincolato di Irsina, visto che il territorio è esclusivamente rappresentato da campi agricoli privati, non fruibili dal pubblico e non classificabili quali significativi per un'analisi della percezione visiva, non sono stati riconosciuti quali significativi altri punti di ripresa. Diversamente, un potenziale osservatore che percorre la SS 655 percepisce l'opera in progetto anche se percorrendo una strada a scorrimento veloce e quindi per brevi tratti e per pochi istanti. I fotoinserimenti sono quindi stati realizzati in prossimità delle piazzole di sosta che permettono una visione più prolungata dell'intervento.

L'analisi del potenziale impatto indiretto è da ritenersi pertanto esaminato nella documentazione di progetto che, unitamente agli approfondimenti appresso riportati, fornisce un quadro chiaro per la determinazione del potenziale impatto indiretto dell'opera sul contesto paesaggistico vincolato.

Infatti, oltre al vincolo di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/04, nella porzione di territorio ricadente nell'area di impatto potenziale, definita dal buffer di 3 km tracciato a partire dalla delimitazione delle aree di impianto, sono stati riscontrati nella regione Lucana i seguenti beni:

- Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 11; P. 38
- Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 10; P. 42

Nelle immagini seguenti si riporta la posizione dei due beni monumentali rispetto alle aree d'impianto.





Figure 1 - Posizione dei beni monumentali rispetto alle aree d'impianto

La figura che segue mostra l'areale di studio sovrapposta al contesto vincolistico della Regione Basilicata e della Regione Puglia per l'individuazione di aree o beni vincolati e tutelati al fine di dimostrare la compatibilità dell'opera rispetto al possibile impatto indiretto.




Legenda


Area di impatto potenziale 3 km	VINCOLI PUGLIA	UCP_connessioneRER_100m	UCP_Formazioni arbustive	UCP_aria_a_rischio_archeologico	Beni Culturali (art 10 e 45)
Delimitazione aree impianto	6.1.1_GEOMORFOLOGICHE	UCP_Sorgenti_25m	UCP_Pascoli_naturali	UCP_stratificazione_insediativa_rete tratturi	Beni Archeologici Tratturi art 10
Elettrodotto interrato MT da realizzare	UCP_versanti_pendenza20%	UCP_Vincolo idrogeologico	UCP_rispetto boschi	UCP_stratificazione_insediativa_siti storico culturali	Beni monumentali art 10
	6.1.2_IDROLOGICHE	UCP_Vincolo idrogeologico	6.3.1_CULTURALI	UCP_stratificazione_insediativa_siti storico culturali	Beni Culturali
	BP_142_B_300m	BP_142_G	UCP_aria_rispetto_rete tratturi	UCP_coni visuali	Beni monumentali art 10 (buffer 1000)
	BP_142_C_150m	UCP_Aree_Umide	UCP_aria_rispetto_siti storico culturali		

Figure 2 – Planimetria con indicazione dei beni ricadenti nel territorio Pugliese e Lucano.


Vengono di seguito riportate le sezioni altimetriche tracciate lungo la direttrice dell'asse visivo tra l'osservatore posto presso il bene tutelato e le aree in progetto. Le sezioni altimetriche dimostrano come la sola naturale orografia del territorio esclude l'intervisibilità.




Vista Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 10; P. 42 - Campo A



Vista Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 10; P. 42 - Campo B



Vista Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 11; P. 38 - Campo A



Vista Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 11; P. 38 - Campo B

A dimostrazione di quanto esaminato in via teorica si riportano gli scatti fotografici eseguiti in prossimità dei due beni tutelati con visuale rivolta verso le aree di impianto.



Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 11; P. 38



Ex Casa Cantoniera rif.catastale F. 10; P. 42

Richiesta di chiarimento:

2. *Si rileva che nella tavola R.3.a "Analisi della compatibilità con il PPTR" sono state rappresentate le opere di connessione e la Sottostazione elettrica e la Stazione Elettrica (SE) di smistamento TERNA, che dovrà essere realizzata. Si chiede un'analisi dei potenziali impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione della Sottostazione elettrica (Stazione Utente Condiviso). Al fine di valutare gli impatti cumulativi che si determineranno nella zona, si chiede che vengano considerate anche le altre sottostazioni previste in collegamento con la medesima Stazione Elettrica (SE) di smistamento TERNA. Dovranno essere altresì elaborate fotosimulazioni relative alle trasformazioni che si determineranno nell'area a seguito della realizzazione della Sottostazione elettrica.*

Chiarimento

La sottostazione elettrica di condivisione oggetto del presente progetto, è rappresentata da uno stallo condiviso con altri operatori posto in un'area immediatamente prossima alla futura stazione elettrica (SE) di proprietà Terna S.p.a. L'ubicazione della SE è stata individuata dal gestore di rete in ragione delle proprie esigenze di sviluppo della rete elettrica Nazionale, in un'area priva di vincoli e tutele e prossima all'esistente elettrodotto aereo alla quale la medesima (SE) va a collegarsi in entra-esce. Il collegamento delle utenze alla suddetta (SE) è pertanto determinata dal gestore di rete il quale ha indicato nella soluzione di connessione uno stallo condiviso con altri operatori, da realizzare secondo gli standard del codice di Rete. Il presente progetto pertanto ha esclusivamente risposto alla richiesta del gestore individuando lo stallo condiviso nella sottostazione ubicata in prossimità della (SE) e dettagliata negli elaborati di progetto.



La (SE), essendo un'opera individuata dal gestore nel piano di sviluppo della Rete prevede pertanto che la stessa sia collegata alle varie utenze elettriche fino all'esaurimento degli stalli previsti. Per aumentare la capacità di collegamento il gestore ha prescritto di condividere lo stallo con altri operatori.

La configurazione finale dei collegamenti alla citata (SE) è pertanto in corso di definizione, in funzione delle indicazioni del gestore di rete su ogni singola richiesta di connessione. Le informazioni per determinare il numero di collegamenti alla (SE), la loro modalità e le conseguenti opere civili ed elettromeccaniche necessarie, non sono nella disponibilità della società proponente l'impianto in quanto questa è subordinata alle determinazioni del gestore della RTN che determina in maniera unilaterale le modalità di connessione. La scrivente ha quindi l'onere di individuare uno stallo fisico condiviso con altri operatori in prossimità della (SE) e realizzare il collegamento secondo le indicazioni del gestore.

È stato in ogni caso predisposta una rappresentazione fotorealistica dell'opera con indicazioni dello stallo individuato dalla scrivente che si riporta nell'elaborato (Cfr. rif. Fotoinserimenti_Rev.1).

Richiesta di chiarimento:

3. *Nessuna richiesta per il punto*

Chiarimento

Avendo riscontrato l'assenza di una specifica richiesta per il punto denominato 3 della nota, si utilizza la numerazione nella stessa contenuta.

Richiesta di chiarimento:

4. *Si ritengono non esaustive le fotosimulazioni prodotte quasi esclusivamente lungo la SS 655 e dalla SP203. Si chiedono, pertanto, ulteriori fotosimulazioni da punti di osservazione sensibili (segnalazioni architettoniche/archeologiche individuate quali UCP, eventualmente presenti nell'area vasta di riferimento) come desunti dalle Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT), dai quali risultano potenzialmente visibili l'impianto di cui trattasi e gli altri impianti fotovoltaici esistenti e quelli autorizzati. Dovranno essere considerate anche le aree ricadenti nella regione Basilicata, ricomprese nell'area vasta di riferimento (buffer di 3 Km). Le fotosimulazioni dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa. A completamento, si chiedono fotosimulazioni dall'alto (da realizzare con drone), comprensive degli impianti esistenti e autorizzati.*



Chiarimento:

Come argomentato nella relazione paesaggistica allegata al progetto definitivo (cfr. rif. Cod. Elab. *Relazione_Paesaggistica*), la localizzazione dell'intervento e la modalità di progettazione sono state definite a valle di una selezione finalizzata ad individuare la migliore alternativa possibile dal punto di vista tecnico e dell'impatto sul territorio. In particolare, la localizzazione è quella che meglio si adatta al progetto per quanto riguarda il rendimento energetico ed il costo da sostenere per la realizzazione, tra le alternative possibili nello stesso bacino orografico. La scelta localizzativa esclude, o per lo meno limita notevolmente, le possibilità di cumulo di altri interventi da ricettori di significativo interesse (punti di belvedere, punti di ritrovo, beni architettonici o culturali ecc) ricadenti nella zona della portata visiva dell'intervento in oggetto.

A tale scopo è stato necessario costruire una carta dell'intervisibilità teorica mediante sistema GIS sulla base del modello digitale del terreno (DTM). Tale carta tiene solo conto della geomorfologia del territorio non considerando quindi eventuali elementi schermanti interposti tra il punto di collimazione ed il punto di mira (alberature, elementi antropici etc.).

Lo studio eseguito mostra quali sono le aree interessate dall'intervisibilità teorica delle opere in progetto sia all'interno del territorio Pugliese che all'interno del territorio Lucano. Escludendo la Statale SS 655, non sono stati riscontrati elementi di significativo impatto visivo nell'areale considerato tali da richiedere approfondimenti dell'analisi visiva con conseguente forosimulazione. Infatti, oltre alla strada di grande comunicazione, le aree interessate dall'intervisibilità teorica riguardano esclusivamente terreni agricoli privati, non frequentati dal pubblico e con scarsa fruibilità. In merito ai beni ricadenti nel territorio Lucano si richiama quanto riportato al punto 1 della presente.

Pertanto, i punti di scatto da cui sono state costruite le fotosimulazioni allegate al progetto (cfr. rif. Cod. Elab. *Fotoinsertimenti_Rev_1*) sono risultati i punti di maggiore visibilità dell'impianto. Detti fotogrammi riportano gli impianti FER già presenti nella zona in quanto già in esercizio e non vi sono nell'areale impianti autorizzati o in corso di costruzione. L'elaborato revisionato riporta anche la fotosimulazione con punti di scatto aerei dell'area di impianto al fine di dimostrare l'effettiva percezione (aerea) delle opere in progetto. Riporta inoltre anche le fotosimulazioni dell'area impegnata dalla sottostazione di trasformazione da collegare alla futura stazione SE Terna S.p.a., precisando che le opere di utenza del progetto Pescarella sono rappresentate da uno degli stalli di condivisione interni alla SET condivisa e le opere accessorie quale edificio di controllo e trasformatore. Le restanti opere della stazione di condivisione e la SE sono invece rispettivamente opere ascrivibili ad altri produttori e opere di rete.



La simulazione fotografica riporta la stazione Terna e la posizione della stazione condivisa secondo le indicazioni forniteci da Terna S.p.a. nel corso di incontri intercorsi, eventuali variazioni nella geometria e nella posizione che Terna dovesse comunicarci saranno prontamente modificate nella progettazione e conseguentemente nella rappresentazione.

Richiesta di chiarimento:

5. *Dall'esame delle istanze di VIA statale presentate nell'area di riferimento del progetto di cui trattasi, si rileva che l'impianto agrifotovoltaico in questione è localizzato lungo i tracciati delle opere connesse, elettrodotti a 380 kV, di due impianti di accumulo idroelettrico presentati con istanza di VIA statale dalla Società Fie-el S.p.A. (ID_VIP: 7858) e dalla Società Edison S.p.A. (ID_VIP: 8087) (v. figure sotto riportate). Si chiede pertanto di valutare la compatibilità del progetto di agrifotovoltaico proposto con le opere connesse dei suddetti impianti di accumulo idroelettrico (elettrodotti e quindi sostegni), ovvero di proporre eventuali soluzioni alternative che consentano la realizzazione dei tre progetti..*

Chiarimento:

In merito alle riscontrate interferenze con i progetti citati si fa presente che l'istanza per la valutazione dell'impatto ambientale relativa all'iniziativa progettuale proposta dalla società Ambra Solare 12 S.r.l. denominata "Pescarella" è stata trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica (MiTe) unitamente a tutta la documentazione progettuale necessaria per la sua valutazione in data 21.12.2021 con conseguente procedibilità rilasciata dallo stesso Ministero in data 27.05.2022. Il lasso di tempo intercorso per il rilascio della procedibilità e la conseguente pubblicazione dell'avviso al pubblico non sono responsabilità del proponente visto che non sono state richieste integrazioni documentali e che quindi non ci sono stati elementi tali da sospendere le tempistiche previste dalla Legge.

Alla data di presentazione dell'istanza non era stata trasmessa alcuna documentazione riguardante i progetti richiamati e precisamente:

- **progetto 7858** - *Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina - Serra del Corvo" e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, avente potenza in prelievo e immissione pari a 200 MW e localizzato nei Comuni di Gravina in Puglia (BA) e Genzano di Lucania (PZ); Data di presentazione istanza 27/12/2021 - Avviso al pubblico del 25.01.2022; Proponente Fie-el S.p.A.*
- **progetto 8087** - *Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina - Serra del Corvo"; Data di presentazione istanza 28/02/2022 - Avviso al pubblico del 21.03.2022; Proponente Edison S.p.A.*



Il progetto "Pescarella" è pertanto risalente ad epoca antecedente rispetto alle iniziative progettuali successivamente presentate e pertanto non poteva e non può tener conto di altre eventuali iniziative riscontrabili nella medesima zona o addirittura interferenti con l'area di progetto.

In merito alle interferenze riscontrate, rappresentate dal percorso di elettrodotti aerei di alta tensione all'interno dei campi nella disponibilità della società Ambra Solare 12 S.r.l.. Si precisa che non vi è stata da parte delle società proponenti le iniziative di cui sopra alcuna comunicazione o accordo privato pertanto si presuppone il ricorso a procedura espropriativa forzata.

Infatti, per come si evince dall'elaborato PD-R.12 – Piano particellare di esproprio descrittivo, redatto in data 17.12.2021 e controllato in data 22.12.2021 (successiva alla data di presentazione dell'istanza di VIA per il progetto "Pescarella"), il progetto 7858 richiede esproprio per porzioni di alcune particelle nella disponibilità della società Ambra Solare 12 S.r.l. e precisamente Comune di Gravina in Puglia, foglio 90, partt. 206, 203, 202 e 222 e Foglio 70 part. 47. Pertanto la società Frie-el S.p.A. intende ottenere la disponibilità forzata mediante la procedura di esproprio per pubblica utilità delle porzioni di terreno necessarie alla realizzazione della parte d'opera sulle stesse ricadenti.

Per quanto riguarda invece il progetto 8087, dall'esame della documentazione pubblicata sul portale del Ministero della Transizione Ecologica ed in particolare dell'elenco degli elaborati costituenti il progetto non è stato riscontrato un piano particellare di esproprio per cui non è chiaro come la società intende occupare le porzioni di territorio nella disponibilità della società Ambra Solare 12 S.r.l.

Vista la natura delle interferenze rilevate, rappresentate dalla presenza di alcuni tralicci posti all'interno dei due campi e lo sviluppo aereo dell'elettrodotto che sorvola porzioni di particelle, la risoluzione dell'interferenza può essere rappresentata dallo spostamento degli assi di elettrodotto nei brevi tratti interessati rispetto alla maggiore consistenza del collegamento, individuando aree idonee all'inserimento dei tralicci evitando fenomeni di ombreggiamento nelle aree occupate dai moduli. Tali modifiche dovranno essere effettuate a cura delle società proponenti le due iniziative visto che le fasce necessarie compromettono l'installazione di porzioni rilevanti dei campi agrivoltaici del progetto "Pescarella". La delocalizzazione di un elettrodotto di connessione dell'impianto di utenza è certamente praticabile, la delocalizzazione delle parti d'opera del progetto "Pescarella" comprometterebbe l'iniziativa e pertanto il ricorso a procedure espropriative per iniziative aventi scopi analoghi (produzione e trasporto di energia elettrica) non può avvantaggiare un produttore espropriando terreni ad un altrettanto produttore e quindi danneggiandolo.



Per i motivi di cui sopra si chiede pertanto di comunicare alle società interessate, in fase delle relative istruttorie, le dovute prescrizioni al fine di rivedere il percorso degli elettrodotti nelle riscontrate interferenze con il progetto "Pescarella". La società Ambra Solare 12 S.r.l. manifesta la disponibilità a valutare tutte le eventuali proposte tecniche sul tema.

Richiesta di chiarimento:

6. *Considerata la presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta di riferimento, ad integrazione della valutazione degli impatti cumulativi di cui al documento "Valutazione degli impatti cumulativi" (Elaborato Tav_R16), e con riferimento agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, determinati sulla base dei criteri stabiliti con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimento/e e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale/e - regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, si chiede che venga calcolato il valore dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), sulla base del Criterio A. Impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici, contenuta nel V-Tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, di cui ai citati criteri.*

Chiarimento:

In riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. 2122/2012 e richiamata nel D.G.R. 162/2014 Regione Puglia si precisa, per come espressamente riportato anche nella medesima D.G.R., che ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo sulla componente suolo e sottosuolo, i valori dell'indice di pressione cumulativa (IPC) devono essere ricercati per l'areale definito dal raggio (AVA), solo considerando impianti appartenenti al medesimo dominio pertanto, visto che l'intervento in oggetto è rappresentato da un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di energia elettrica da fonte solare e agricoltura e visto che detta definizione di impianto trova riscontro nelle più recenti linee guida divulgate dal Ministero della Transizione Ecologica e richiamate al punto 6 della presente; visto inoltre che nell'areale considerato non ricadono altre proposte progettuali aventi la medesima configurazione (impianto agrivoltaico), l'indice di pressione cumulativa (IPC), definito dalla sopracitata D.G.R. 2122/2012, non trova applicazione al caso di specie e pertanto lo stesso non può essere determinato.

Infatti, l'indice di pressione cumulativa (IPC) è definito dalle "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A ENERGIA FOTOVOLTAICA" divulgato dall'ARPA PUGLIA, al fine di valutare:

1. "Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi" (A. Gilpin, 1995)
2. "Accumulo di cambiamenti indotti dall'uomo nelle componenti ambientali di rilievo (VECs: Valued Environmental Components) attraverso lo spazio e il tempo.

Tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva" (H. Spaling, 1997)

I criteri di valutazione per analisi degli impatti cumulativi per il concorso di più progetti in uno stesso ambito territoriale (impianti autorizzati e in corso di autorizzazione) che sono stati adottati da ARPA Puglia nell'espressione delle proprie valutazioni tecniche, richieste dalla Regione Puglia e rese a norma dell'art.17 della L.241/1990 e s.m.i., si fondano nel rispetto del Principio di Precauzione.

Si sottolinea che l'applicazione, da parte dell'Agenzia, dei criteri per la valutazione degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici al suolo non deve e non può automaticamente essere tradotta nel parere finale che deve rispondere, oltre all'autonomia professionale del valutatore, a un soddisfacente e articolato numero di osservazioni (valutazioni) di cui quella in esame sui criteri – Indice di Pressione Cumulativa (IPC) e Distanza fra gli Impianti – sia pur dirimente, non sia l'unica.

Di conseguenza, un impianto agrivoltaico non rientra in nessuno dei domini citati dalla D.G.R. e pertanto l'indice di pressione cumulativa (IPC) non trova applicazione alcuna in termini di verifica.

La corretta applicazione della formula dell'IPC, oggetto di numerose divergenze in sede di valutazioni regionali, è stata più volte chiarita dalla stessa Agenzia ARPA¹.

Il significato della formulazione di cui alla citata DGR 162/2014 è proprio quello di valutare se l'introduzione dell'impianto in progetto nel contesto territoriale definito dall'AVA soddisfa i requisiti di pressione individuati.

In conclusione, non riscontrando nell'areale altri impianti aventi caratteristiche simili a quelle oggetto della presente proposta, non riscontrando effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivanti dall'iniziativa in oggetto né accumulo di cambiamenti indotti dall'uomo nelle componenti ambientali di rilievo attraverso lo spazio e il tempo riferiti all'iniziativa proposta, la valutazione della componente suolo in termini di IPC non risulta applicabile al caso di specie.

¹ Chiarimento della stessa ARPA Puglia del 26.10.2020, allegato al procedimento ID_VIA_521 e pubblicato sul portale sit.puglia: **"Chiarimenti inerenti al calcolo dell'indice di Pressione Cumulativa (IPC) ed alle valutazioni relative agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo di cui all'Allegato alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 06.06.2014 (DD 162/2014)."**



Richiesta di chiarimento:

7. *Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quali "Agrifotovoltaico" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianti Agri-voltaici" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono "... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi del PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette linee guida.*

Chiarimento:

Per come definito dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 di recepimento della direttiva RED II, l'Italia si pone come obiettivo quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050. In questo ambito, gli impianti agrivoltaici costituiscono possibili soluzioni virtuose e migliorative rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard.

Il Ministero della Transizione Ecologica, unitamente al Dipartimento per l'energia, ha diffuso un documento contenente le **"linee guida in materia di impianti agrivoltaici"** emesso in prima versione nel mese di Giugno 2022.

In particolare, la parte II del documento indica le "CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI SISTEMI AGRIVOLTAICI E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO", pertanto, la progettazione dell'iniziativa ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella guida per soddisfare i requisiti del sistema agrivoltaico proposto.

I sistemi agrivoltaici possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali (più o meno dense) e gradi di integrazione ed innovazione differenti, al fine di massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi (fotovoltaico e colturale), e garantire funzioni aggiuntive alla sola produzione energetica e agricola, finalizzate al miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti.

Dal punto di vista spaziale, il sistema agrivoltaico può essere descritto come un "pattern spaziale tridimensionale", composto dall'impianto agrivoltaico, e segnatamente, dai moduli fotovoltaici e dallo spazio libero tra e sotto i moduli fotovoltaici, montati in assetti e strutture che assecondino la funzione agricola, o eventuale altre funzioni aggiuntive, spazio definito "volume agrivoltaico" o "spazio poro".

Sia l'impianto agrivoltaico, sia lo spazio poro si articolano in sottosistemi spaziali, tecnologici e funzionali. Un sistema agrivoltaico è un sistema complesso, essendo allo stesso tempo un sistema energetico ed agronomico. In generale, la prestazione legata al fotovoltaico e quella legata alle attività agricole risultano in opposizione, poiché le soluzioni ottimizzate per la massima captazione solare da parte del fotovoltaico possono generare condizioni meno favorevoli per l'agricoltura e viceversa. Ad esempio, un eccessivo ombreggiamento sulle piante può generare ricadute negative sull'efficienza fotosintetica e, dunque, sulla produzione; o anche le ridotte distanze spaziali tra i moduli e tra i moduli ed il terreno possono interferire con l'impiego di strumenti e mezzi meccanici in genere in uso in agricoltura. Ciò significa che una soluzione che privilegi solo una delle due componenti - fotovoltaico o agricoltura - è passibile di presentare effetti negativi sull'altra.

È dunque importante fissare dei parametri e definire requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.

Un impianto agrivoltaico, confrontato con un usuale impianto fotovoltaico a terra, presenta dunque una maggiore variabilità nella distribuzione in pianta dei moduli, nell'altezza dei moduli da terra, e nei sistemi di supporto dei moduli, oltre che nelle tecnologie fotovoltaiche impiegate, al fine di ottimizzare l'interazione con l'attività agricola realizzata all'interno del sistema agrivoltaico.

Il pattern tridimensionale (distribuzione spaziale, densità dei moduli in pianta e altezza minima da terra) di un impianto fotovoltaico a terra corrisponde, in generale, a una progettazione in cui le file dei moduli sono orientate secondo la direzione est-ovest (angolo di azimuth pari a 0°) ed i moduli guardano il sud (nell'emisfero nord), con un angolo di inclinazione al suolo (tilt) pari alla latitudine meno una decina di gradi; le file di moduli sono distanziate in modo da non generare ombreggiamento reciproco se non in un numero limitato di ore e l'altezza minima dei moduli da terra è tale che questi non siano frequentemente ombreggiati da piante che crescono spontaneamente attorno a loro. Questo pattern - ottimizzato sulla massima prestazione energetica ed economica in termini di produzione elettrica - si modifica nel caso di un impianto agrivoltaico per lasciare spazio alle attività agricole e non ostacolare (o anche favorire) la crescita delle piante.

Le citate linee guida definiscono i seguenti requisiti:

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;



Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrivoltaico è senz'altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica.

Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri:

- **A.1) Superficie minima coltivata:** è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione: si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

- **A.2) LAOR massimo:** è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola: al fine di non limitare l'adozione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo di LAOR del 40 % ($LAOR \leq 40\%$)

Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In particolare, dovrebbero essere verificate:

- **B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale** sul terreno oggetto dell'intervento: Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione.

In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.



Per il mantenimento dell'indirizzo produttivo invece, ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

- **B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico**, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa: In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima: $FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$

Di seguito si elencano i parametri di progetto necessari per le verifiche dei requisiti secondo le linee guida:

S_{TOT} : SUPERFICIE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO [Ha]	60.64.60
S_{AGR} : SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA [Ha]	45.53.00
S_{PV} : SUPERFICIE DEI MODULI FOTOVOLTAICI [Ha]	18.85.67
FV_{AGRI} : PRODUZIONE ELETTRICA SPECIFICA DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO [GWh/Ha/anno]	1,09

I dati di cui sopra sono riportati all'interno delle relazioni costituenti il progetto definitivo dell'iniziativa.

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione: si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$\frac{S_{AGR}}{S_{TOT}} = \frac{45.53.00}{60.64.60} = 0,75 > 0,70 \quad \text{verificato}$$



A.2) **LAOR massimo**: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola: al fine di non limitare l'adizione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo di LAOR del 40 % ($LAOR \leq 40\%$)

$$LAOR = \frac{S_{PV}}{S_{TOT}} = \frac{18.85.67}{60.64.60} = 0,31 < 0,40 \quad \text{verificato}$$

B.1) **la continuità dell'attività agricola e pastorale** sul terreno oggetto dell'intervento: Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

L'iniziativa in progetto prevede per la parte agricola aree destinate alla produzione Prato, Grano e vecchia, con stima della producibilità attesa e reddito proprio riportati all'interno della relazione Agronomica allegata al progetto definitivo. Il passaggio al nuovo indirizzo produttivo rispetto a quello attualmente presente nell'area (seminativo) aumenta il valore economico riconducibile alla produzione agricola del sito. L'iniziativa verrà dotata di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola durante la fase di esercizio.

Controllo dell'attività agricola *verificato*

B.2) **la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico**, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa: In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima:

$$\frac{FV_{AGR}}{FV_{STD}} = \frac{1,09}{1,45} = 0,75 > 0,60 \quad \text{verificato}$$

Dove il valore di FV_{STD} è stato calcolato simulando un impianto tradizionale nel sito in oggetto costituito da moduli fissi con tilt e orientamento ottimale tale da massimizzare la producibilità energetica dell'impianto solare, normalizzata all'ettaro di superficie. Il valore



FV_{AGR} è invece calcolato come producibilità specifica dell'impianto in oggetto normalizzata all'ettaro di superficie.

Dalle verifiche sopra eseguite, in accordo con le linee guida di riferimento, l'iniziativa proposta rispetta i requisiti minimi per collocarsi quale sistema agrivoltaico.

Richiesta di chiarimento:

8. *Si chiedono chiarimenti e rappresentazione delle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinamento impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste.*

Chiarimento:

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in combinazione con l'agricoltura (impianto agrivoltaico) e pertanto, oltre alla produzione di energia elettrica da fonte solare è prevista per l'area una vera e propria attività agricola rappresentata dalla produzione e vendita di foraggio, con reddito proprio stimato all'interno dell'elaborato specialistico allegato al progetto definitivo (cod. elab. *Relazione-Agronomica-M*). Pertanto, tutte le attività di controllo, di manutenzione e di gestione della parte agronomica dell'iniziativa saranno affidate a specifica azienda agricola da individuarsi prima dell'inizio dei lavori e quindi dell'impianto delle specie. La medesima azienda sarà incaricata anche per la manutenzione ed il controllo delle opere a verde di mitigazione garantendo:

- La presenza di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- La dotazione di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'iniziativa risponde ai requisiti di agrivoltaico valutati secondo le linee guida divulgate dal Ministero della Transizione Ecologica e argomentate al punto 7 della presente nota, pertanto i requisiti necessari per la realizzazione, la conduzione e la sostenibilità economica dell'iniziativa sono da ritenersi soddisfatti poiché in accordo con quelli richiesti per tali interventi.

9. Aspetti Archeologici

Richiesta di chiarimento:

Si riporta di seguito quanto indicato in merito agli aspetti archeologici del competente Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico con la nota allegata, che recepisce le richieste della competente Soprintendenza ABAP del 14/06/2022:

<< ...) Nella richiamata nota, la suddetta Soprintendenza ha valutato che le lavorazioni previste dal progetto in esame comporterebbero "potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente

conservate nel sottosuolo", ha rimarcato l'elevato potenziale archeologico già noto dell'area in esame ed ha dettagliatamente rilevato le carenze riscontrabili nella relazione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 (contenente una valutazione di rischio archeologico medio-basso), in conseguenza delle quali ha ritenuto che "gli elaborati di progetto dovranno essere rielaborati secondo quanto previsto dalla circolare della DGA del MIBACT 1/2016, Allegato 3, secondo la quale il grado di potenziale archeologico è indeterminabile e il rischio è medio nel caso in cui: "esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definire l'entità; le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti (es. presenza di coltri detritiche)" ed ha pertanto richiesto le seguenti integrazioni:

"- rielaborazione della carta dell'uso del suolo e della visibilità in riferimento anche alla fascia interessata dal cavidotto; rielaborazione della carta delle evidenze archeologiche che tenga conto dei dati dell'UT 1 - deducibili nella documentazione trasmessa solo da foto inserite nella relazione archeologica, del tracciato e delle ricostruzioni ipotetiche della Via Appia; rielaborazione delle carte del rischio e potenziale archeologico alla luce dei nuovi elementi;

- documentazione fotografica e fotoinserimenti da almeno 2 punti di vista su ogni campo per valutare i possibili impatti cumulativi dal sito archeologico di Vagnari".

La suddetta Soprintendenza ha inoltre specificato di ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui al medesimo art. 25, c. 8, anticipando che "saranno richiesti prospezioni geofisiche {da definirsi sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine) e saggi archeologici (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore 0525, la collocazione ed estensione dei quali potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche)".

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel richiedere le suddette integrazioni e l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si ricorda che gli esiti delle indagini di archeologia preventiva dovranno essere inseriti ad integrazione degli elaborati di progetto.



È necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 14, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici».

Chiarimento:

L'impianto in questione rientra in un comprensorio con accertata minore percentuale di siti archeologici rispetto a tutto il territorio comunale di Gravina, come si può ben apprezzare dalla tavola A.4.3_Rev.1.

Si tratta poi di siti accertati su base stratigrafica, ma soprattutto di siti rinvenuti e segnalati nel corso di attività di raccolta di materiale di superficie; fattore questo che, a causa delle arature profonde o la costruzione di strade, avrebbe potuto causare anche la completa cancellazione o compromissione di eventuali presenze nel sottosuolo.


Nel parere viene citato il sito di Botromagno che, come si può apprezzare dalla cartografia allegata alla relazione, dista ben 9 km in linea d'aria dal limite dell'area di impianto più vicina, mentre 11 da quella del campo più lontano.

Il sito più prossimo alle aree di impianto risulta il n. 11 che corrisponde con un sito di modesta entità legato al periodo tardo romano e dunque potrebbe trattarsi di una piccola fattoria legata allo sfruttamento agricolo dell'area. Non avrebbe dunque una ragguardevole estensione tale da poter raggiungere l'area di uno dei due campi. Del resto non sono stati segnalate evidenze all'interno delle aree tranne una piccola diffusione di materiale fittile pertinente ad epoca moderna e dunque alle fasi di vita della Masseria Polini.

Gli altri siti interferiscono in parte con la linea di cavidotto, ponendosi comunque ad una distanza che varia dai 50 ai 100 metri. Si tratta dei siti 1, 27, 29 che corrispondono a piccole aree di frammenti fittili di età tardo romana ed ellenistica, legati allo sfruttamento agricolo dell'area. Va rimarcato tuttavia il fatto che il cavidotto segue dei tracciati stradali già esistenti e che dunque una eventuale proposta di ulteriori approfondimenti delle indagini debba necessariamente tenere conto di questo fattore. La stessa ipotesi del passaggio di un tratto della via Appia andrebbe avvalorata con studi più appropriati e in ogni caso parliamo di una strada oggi asfaltata che avrebbe perso le sue caratteristiche originarie.

Questo ed altri fattori hanno dunque fatto ritenere di poter assegnare ai tratti di progetto più prossimi ai siti un valore di rischio medio e non medio-alto o alto.

Infine il sito di Vagnari, distante circa 2 km in linea d'aria, non è direttamente visibile da punti significativi ponendosi ad una quota di più di cento metri superiore. Segue analisi fotografica con ripresa da un punto rappresentativo posto all'interno dell'area a rischio archeologico Vagnari con visuale verso l'area impianto.



Punto di scatto area a rischio archeologico Vagnari



Fotogramma dall'area a rischio archeologico Vagnari

Sono stati aggiornate, per come richiesto nella nota, le cartografie di dettaglio e la relazione archeologica. Si rimanda ai seguenti allegati alla presente:

- Archeologica_Preventiva_D_Rev.1;
- A.4.1 CARTA DELL'UTILIZZO DEL SUOLO_Rev.1;
- A.4.2 CARTA DELLA VISIBILITA'_Rev.1;
- A.4.3 CARTA DEI VINCOLI E DEI SITI NOTI DA BIBLIOGRAFIA E ARCHIVIO_Rev.1;
- A.4.4 CARTA DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO_Rev.1;

Al fine di produrre la documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di cui al richiamato D.Lgs. 50/2016, conformata alle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicate in GU, serie generale m. 88 del 14 aprile 2022), la scrivente società ha già attivato la procedura con la Soprintendenza territorialmente competente al fine di perfezionare l'accordo previsto dal comma 14 dell'art. 15 del D.Lgs. 50/2016 mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione Archeologica Definitiva" di cui al comma 9 del citato art. 15.

A dimostrazione di quanto sopra si allega comunicazione intercorsa con la competente Soprintendenza di cui all'allegato (ALL. A) alla presente.



Richiesta di chiarimento:

- 10. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 8 della presente nota.*

Chiarimento:

Visto che i chiarimenti riportati non modificano le risultanze dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica, non si è ritenuto necessario riportare i chiarimenti di cui al presente documento all'interno degli elaborati non oggetto di revisione, intendendo il presente documento quale parte integrante e sostanziale degli elaborati prodotti.

10. Conclusioni

Con la presente si ritiene di aver risposto alle richieste di chiarimento restando a disposizione per ogni altra eventuale delucidazione.